



COMUNE DI SAMASSI
Provincia Medio Campidano

Via Municipio n.1 C.A.P. 09030
Telef.070/93810-1 Fax 070/9389362
e-mail: Uff.ragioneria@comune.samassi.ca.it
Pec ragioneria@pec.comune.samassi.ca.it

AREA FINANZA PERSONALE E TRIBUTI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2021-2023** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che per effetto dell'art 30 comma 4 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" "Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato prorogato al 30.04.2021."

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in

vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;

- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU/TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 304.581,52 (accertato definitivo anno 2019)		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 299.967,95 (Previsione assestata 2020)		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€ 300.000,00	€300.000,00	€ 300.000,00
Altre considerazioni	<p>Le previsioni pur tenendo conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel 2020 (con un calo, alla data del 30 settembre, quantificabile in circa il 13 per cento, secondo i dati Siope), i quali porteranno probabilmente a una riduzione anche del gettito 2021.</p> <p>Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra disponibili in tema di differenziazione delle aliquote, non ancora chiare ad oggi, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto dal 2021 che tale differenziazione sarà possibile solo nell'ambito delle fattispecie definite dal decreto ministeriale, ad oggi non ancora emanato.</p> <p>Con deliberazione del C.C. 73 del 30.12.2020 sono state confermate le aliquote come per il 2020.</p> <p>A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2021-2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>A fronte di questa esenzione è previsto in ogni caso un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei</p>		

	<p>due anni.</p> <p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p>
--	---

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 619.699,73 (accertato definitivo anno 2019)		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 620.000,00 (Previsione assestata 2020)		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€ 620.000,00	€ 620.000,00	€ 620.000,00
Altre considerazioni	<p>Si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, che deve essere redatto con le regole del MTR di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.</p> <p>Occorre valutare con attenzione gli effetti delle componenti aggiuntive introdotte dalla deliberazione Arera n. 238/2020, come la componente Rcu, relativa al differenziale tra i costi del Pef 2020 e quelli del Pef 2019 (che gli enti i quali si sono avvalsi della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe 2019 devono riportare nei Pef dal 2021 fino al massimo all'anno 2023) e la componente Rcmd, relativa al recupero delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche ai sensi della delibera Arera n. 158/2020, presente nel periodo 2021-2023.</p> <p>In particolare, la componente Rcu potrebbe determinare uno sfasamento tra l'entrata e i relativi costi riportati in bilancio, secondo il metodo con il quale gli enti hanno contabilizzato nel bilancio 2020 le spese del servizio di gestione dei rifiuti riportate nel Pef 2020.</p> <p>Nella quantificazione dei costi del piano finanziario, pur se basati su dati storici del 2019, e nella determinazione delle tariffe 2021 occorrerà valutare gli effetti della riorganizzazione dei servizi che nel 2021 conseguirà necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla «privativa» comunale di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, prevista dal D.Lgs. 116/2020.</p>		

	<p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p> <p>Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.</p> <p>Ai sensi dell'art 30 comma 5 del D.L.41 del 322.03.2021, limitatamente all'esercizio 2021 approvano le tariffe e i regolamenti della Tari sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30.06.2021. In caso di approvazione delle medesime in data successiva all'approvazione del bilancio il comune provvede ad effettuare le relative modifiche al proprio bilancio in occasione della prima variazione utile.</p>
--	--

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 27.03.2007 Deliberazione C.C. n. 9 del 15.03.2021 conferma aliquote 2021		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 199.500,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 189.500,00		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€ 199.500,00	€ 199.500,00	€ 199.500,00
Altre considerazioni	<p>NOTA BENE: La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2019) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2019 + incassi in conto/residui 2020), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.</p> <p>Pur nell'auspicio di una ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale nel 2021 si attesterà probabilmente su livelli inferiori al trend storico fino al 2019.</p> <p>Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono noti gli effetti sull'addizionale 2020, che si</p>		

	<p>paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2021, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2020. Anche se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio di prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori per il 2021.</p> <p>Per il 2022 e il 2023, bisogna considerare che in base alla regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento 2020 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2018, si ridurrà per effetto del calo dei versamenti.</p>
--	--

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	NOTA BENE: si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni.		
Gettito previsto nel triennio Canone concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi	2021	2022	2023
	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Gettito previsto nel triennio Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	<p>I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.</p> <p>I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.</p>		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).		

Altre considerazioni	<p>Il regolamento comunale è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n.17 del 22.03.2021 e con deliberazione della G.C. sono state approvate le relative tariffe.</p>
-----------------------------	--

Proventi recupero evasione tributaria

Per la soppressa ICI, nonché IMU anni precedenti, si è previsto in bilancio – cap. 600 – una entrata di € 23.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2021-2023, quali recuperi di imposta derivanti dall'attività di controllo. *L'attività di controllo e accertamento è svolta direttamente dall'Ente, attraverso il Servizio Tributi. Tale attività si fonda sull'utilizzo di diverse banche dati tra cui quella anagrafica, catastale, utenze TARSU, attività produttive, permessi di costruire e altri titoli abilitativi in materia edilizia, cessione fabbricati, successioni ecc. Dall'incrocio dei dati suddetti, il Servizio Tributi rileva eventuali incongruenze ed invita i contribuenti alla presentazione della necessaria documentazione e/o a produrre le notizie utili alla definizione della propria posizione tributaria o, in caso di accertate irregolarità, emette avvisi di accertamento per omesso o tardivo versamento oppure per omessa o infedele dichiarazione. Nella determinazione del gettito si è tenuto conto dell'attività accertativa già effettuata per precedenti annualità e che sta andando o andrà a riscossione coattiva, nonché degli accertamenti in corso e degli incassi derivanti sinora dall'utilizzo da parte dei contribuenti dell'istituto del ravvedimento operoso. Anche per TARES/TARI anni precedenti si è operata una previsione di entrata rispettivamente di € 18.000,00 per l'anno 2021 e di € 18.000,00 per ciascuna annualità 2022-2023 in relazione a quanto si prevede di incassare dalla ulteriore fase accertativa in corso per annualità pregresse. Per le restanti entrate, le somme derivanti da accertamenti divenuti definitivi saranno iscritti nell'ordinario capitolo di entrata di ciascun cespite.*

Fondo di solidarietà comunale

L'iscrizione in bilancio delle entrate derivanti dal Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è avvenuta sulla base dei dati assestati previsti per il 2019 .

Fondo unico regionale (F.U. RAS)

La Regione ha istituito un fondo unico per il finanziamento del sistema delle autonomie locali nel quale, fino alla riforma del regime finanziario degli enti locali, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, sono confluite le risorse previste per la realizzazione dei seguenti interventi:

- iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione (vedi, in normativa, l'articolo 19 della legge regionale n. 37/1998);
- incentivazione della produttività, qualificazione e formazione del personale degli enti locali (vedi, in normativa, l'articolo 2 della legge regionale n. 19/1997);
- interventi comunali per l'occupazione (vedi, in normativa, l'articolo 24 della legge regionale n. 4/2000);
- trasferimenti per il funzionamento degli enti locali e per le spese di investimento, per i servizi socio-assistenziali, diritto allo studio, sviluppo e sport (vedi, in normativa, la legge regionale n. 25/1993);

- esercizio delle funzioni e compiti conferiti (vedi, in normativa, la legge regionale n. 9/2006);
- piani e progetti degli enti pubblici per razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l'ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali (vedi, in normativa, l'articolo 19, comma 4 della legge regionale n. 2/2007);
- trasferimenti ai comuni, singoli o associati, e alle province che attuano processi di mobilità volontaria e di riorganizzazione per l'inserimento nelle proprie dotazioni organiche del personale delle comunità montane cessate (vedi, in normativa, l'art 6, comma 10 della legge regionale n. 3/2008).

Il fondo è, a sua volta, ripartito in due distinti fondi, uno per i comuni e l'altro a favore delle province, i cui importi sono definiti, annualmente, dalla legge finanziaria regionale. A partire dall'anno 2012, il 3 per cento del fondo di competenza dei comuni è destinato al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo (consulta, dalla sezione procedimenti collegati, la relativa scheda informativa).

La Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione delle risorse disponibili per il fondo unico, che sono, in ogni caso, così ripartite:

- per il 40 per cento in parti uguali;
- per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'Istat.

Le risorse assegnate saranno erogate secondo la tempistica determinata dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali, e accreditate a ciascun Ente sul relativo conto di contabilità speciale presso la tesoreria statale.

Gli enti possono gestire le risorse assegnate senza vincoli di destinazione, avuto riguardo al raggiungimento degli obiettivi delle leggi regionali citate, degli interventi occupazionali, delle politiche attive del lavoro e delle funzioni di propria competenza.

Il fondo unico RAS è stato quantificato prendendo come base l'importo assegnato nel 2020 :

Previsioni stanziamenti bilancio:	2021	2022	2023
FONDO UNICO RAS	1.416.659,30	1.416.659,30	1.416.659,30

Proventi sanzioni codice della strada

I proventi per sanzioni al codice della strada, sono quantificati sulla base del trend in diminuzione, riscontrato negli ultimi anni, in € 7.500,00. La previsione della spesa, in base a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 5 DEL 18.01.2021, in conformità all'art 208 del Dlgs 285 del 30.04.1992 è stata destinata per il 55% alle seguenti voci di spesa:

Capitolo di entrata	Cap.	Importo	Capitolo di spesa	Cap.	Importo
Proventi	7.100	€ 7.500,00	Potenziamento attività controllo (ACQUISTO BENI)	21.953	€ 937,50
			Interventi sicurezza stradale prest. Servizi)	21.952	€ 937,50

			potenziamento e miglioramento segnaletica stradale(acqu. Beni	21.950	€ 1.581,25
			Interventi di sicurezza stradale, formazione e informazione fasce deboli (acquisto beni)	11.350	€ 701,34
			acquisto segnaletica stradale finanz. Fondo unico	21.505	€ 3.500,00
Totale entrate		€ 7.500,00	Totale spese		€ 4.157,59

1.2. Le spese¹

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2021	2022	2023

¹ Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Tip/Cat/Cap.	DESCRIZIONE ²	FCDE	Motivazione
	Tassa rifiuti(Tarsu –Tia Tari)	SI	Presentano una percentuale di inesigibilità
	Proventi recupero evasione tributaria	SI	Presentano una percentuale di inesigibilità
	Proventi sanzioni codice della strada	SI	Riscossioni per cassa
	Fitti attivi(Mercato Civico)	SI	Presentano una percentuale di inesigibilità
	Proventi acquedotto anni precedenti	No	Riscossioni per cassa
	Proventi utilizzo impianti sportivi	No	Riscossioni per cassa
	Oneri permessi costruire	SI	Presentano una percentuale di esigibilità legata alle operazioni rateizzazione

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:

- o **metodo A:** media semplice;

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2021

Risors a/Cap.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 di entrata	Stanziamento FCDE
1425	Tassa rifiuti Tassa rifiuti(Tarsu – Tia Tari)	620.000,00	97.278,00
600- 1430/1 400	Proventi recupero evasione tributaria (IMU E TARI/TARES)	44.000,00	6.903,60
7100	Proventi sanzioni codice della strada	15.000,00	1.836,00
7700	Fitti attivi (Mercato Civico)	16.677,87	4.192,82
7750	Proventi mercato civico anni prec.	500,00	125,70

8660	Fitti reali	29300,00	7.366,02
8700	Fitti reali fabbricati	69300,00	17.422,02
13200	Oneri permesso costruire	42.500,00	6447,25
	Proventi utilizzo impianti sportivi		
	TOTALE		€ 141.571,41

BILANCIO 2022

DESCRIZIONE	Previsione 2022 di entrata	Stanziamiento FCDE
Tassa rifiuti Tassa rifiuti(Tarsu –Tia Tari)	620.000,00	142166,00
Proventi recupero evasione tributaria (IMU E TARI/TARES)	44.000,00	10.089,20
Proventi sanzioni codice della strada	7500,00	1719,00
Fitti attivi (Mercato Civico)	16.677,87	5215,17
Proventi mercato civico anni prec.	500,00	156,35
Fitti reali	29300	9.162,11
Fitti reali fabbricati	69300	21.670,11
Oneri permesso costruire	42.500,00	6.447,25
Proventi utilizzo impianti sportivi		
TOTALE		€ 196.625,19

BILANCIO 2023

DESCRIZIONE	Previsione 2023 di entrata	Stanziamiento FCDE
Tassa rifiuti Tassa rifiuti(Tarsu –Tia Tari)	620.000,00	142166,00
Proventi recupero evasione tributaria (IMU E TARI/TARES)	44.000,00	10.089,20
Proventi sanzioni codice della strada	7500,00	1719,00
Fitti attivi (Mercato Civico)	16.677,87	5215,17
Proventi mercato civico anni prec.	500,00	156,35
Fitti reali	29300	9.162,11
Fitti reali fabbricati	69300	21.670,11
Oneri permesso costruire	42.500,00	6.447,25
Proventi utilizzo impianti sportivi		
TOTALE		€ 196.625,19

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti l'accantonamento al FCDE:

In considerazione del differimento dei termini del versamento della terza rata della Tari al 31.01.2021 e dalla situazione di precarietà legata all'emergenza sanitaria in atto, con riferimento all'annualità 2021, l'Ente si è avvalso della disposizione di cui all'art. 107 bis del DL 18/2020 : "A

decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020."

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,59 % per il 2021, 0,45 % per il 2022 e 0,33 % per il 2023.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di € 16.000,00, pari allo 0,23 % (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Stock debito commerciale al 31.12.2020	+	37.243,16
importo documenti ricevuti nel 2020		1.862.372,63
5% import documenti ricevuti		93.118,61
giorni ritardo nei pagamenti		3
Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)		1.907990,33
Stanziamenti di spesa al netto delle risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	1.739.567,35
Totale		
Percentuale applicata		10%
Importo FGDC da accantonare		17.395,67

ome previsto nel DL Milleproroghe D.L. 183.2021 l'ente si è avvalso della facoltà di considerare i dati desumibili dalle proprie scritture contabili e non quelli presenti in PCC, in quanto vi sono dei disallineamenti con gli effettivi pagamenti effettuati dall'ente e non recepiti in piattaforma.

Si allega prospetto b)

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Indennità di fine mandato del sindaco	€ 2.138,13	€ 2.138,13	€ 2.138,13
Fondo oneri rinnovi contrattuali			
Fondo rischi contenzioso			
Fondo rischi indennizzi assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Altri fondi			

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Donazioni		Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	€ 44.000,00	Finanziamento Fondo crediti dubbia esigibilità parte corrente	€ 44.000,00
TOTALE ENTRATE	€44.000,00	TOTALE SPESE	€44.000,00

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Al 1° gennaio 2018 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CISA SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE	5,45%(DIR.)+ 10,89(IND.)
EGAS	0,26%
CONSORZIO VILLASANTA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	8, 33%

Sulla base del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune (articolo 1 commi 612 della legge 190/2014) come risulta dall'ultima revisione periodica di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 744 del 30.12.2020 con la quale l'Amministrazione Comunale, pur non essendoci attualmente alcun onere a carico del bilancio dell'ente, conferma le risultanze al 31.12.2018, prendendo atto della procedura di messa in liquidazione della Società Cisa Service S.r.l.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.41 in data 07.09.2020, e ammonta a € 4.189.203,08.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 ammonta a €3.145.382,18 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di

- applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
 - i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati **a partire dal bilancio 2021-2023**. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio, come risultano allegati alla presente nota integrativa : allegato a1) quote accantonate, a2) quote vincolate, a3) quote destinate agli investimenti .

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

ovvero

L'ente ha in corso strumenti finanziari derivati.

SPESA IN CONTO CAPITALE (INVESTIMENTI)

<i>Previsioni stanziamenti bilancio:</i>	2021	2022	2023
SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 715.504,88	€ 386.082,74	€ 385.417,09

La spesa per investimenti è assicurata nel seguente modo:

2021

- per € **123.000,00** da Fondo Unico Regionale (LR 2/2007)
- per € **297.120,00** da alienazione di beni patrimoniale;
- per € **42.500,00** da permessi per costruire;
- per € **140.000,00** contributo statale per efficientamento energetico;
- per € **26.000,00** contributo RAS predisposizione opiano di caratterizzazione;
- per e **81.101,00** contributo ministeriale per la realizzazione delle infrastrutture rurali
- per € **5.783,88** per interventi di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua

2022

- per € **297.120,00** da alienazione di beni patrimoniale;
- per € **42.500,00** da permessi per costruire;
- per € **40.550,50** contributo ministeriale per la realizzazione delle infrastrutture rurali;
- per € **5.912,24** per interventi di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua

2023

- per € **297.120,00** da alienazione di beni patrimoniale;
- per € **42.500,00** da permessi per costruire;
- per e **40.550,50** contributo ministeriale per la realizzazione delle infrastrutture rurali;
- per € **5.246,59** per interventi di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua

Ripartizione Fondo Unico Regionale parte investimenti esercizio 2021

PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE						
COD.BIL.		DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
4030151	12841	FONDO UNICO EX LR 25/93 EX PIANO OCCUPAZIONALE	€ 15.000,00	42300	PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONEACQ, BENI	€ 15.000,00
		TOTALE	€ 15.000,00		TOTALE	€ 15.000,00
ART. 19 L.R. 37/1998 - FONDI PER LO SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE						
COD.BIL.		DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
4030178	12841	FONDO UNICO LR 37/98 - CAP .E 12841 - CAP. SPESA 36708)	€ -	36710	INIZIATIVE LOCALI SVILUPPO OCCUPAZIONE (E. 12841)	
		TOTALE	€ -		TOTALE	€ -

CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI						
COD.BIL.		DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
4030151	12841	FONDO UNICO EX LR 25/93 PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (cap. 12841)	€ 48.000,00	36620	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI LR.25/93 INVESTIMENTI	€ 17.000,00
				36940	INTERVENTI MANUT. E CONSERV. DEL PATRIMONIO MOB. E IMMOB.DEL COMUNE L.R.25/93	€ 20.000,00
				37200	LR.25/93 ACQUISTO ARREDI E ATTREZ. INFORMATICA UFF. COM. BENI MOBILI, MACC.E ATTREZZ.	€ 8000,00
				37700	ATTREZZ.ARREDI E ATTR. INFORM. ACQUISIZ. BENI MOBILI E MACCINE TECNOLOGICHE	€ 3.000,00
				42815	MANUTENZIONE STRADE INTERNE	€ 60.000,00
		TOTALE	€ 48.000,00		TOTALE	€ 48.000,00
		TOTALE SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE CON FONDO UNICO				€ 108.000,00

Samassi 29.03.2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Patricia Fenu**